

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAGIONE SOCIALE	Concessione: C - Concessione scaduta: S - Autorizzazione temporanea: T - Occupazione abusiva: A	Esercizi di provenienza	Importo (in euro)	Status procedura riscossione e di recupero Area	Contenziosi e note
SMEB Cantieri Navali S.p.A.	S - A	2004, 2005	872.169,15	L'A.P. è insinuata nel passivo fallimentare x 559.017,48 euro., ammessa come chirografaria. Con nota del 30.09.08 è stato chiesto al Curatore fallimentare di versare all'Ente le somme maturate e dovute dopo la data di dichiarazione del fallimento (circa 300.000 euro). Su indicazione dell'Avvocatura, è stata poi richiesta al curatore la suddetta differenza in prededuzione, con nota del 18.02.2009 n. 1844, sollecitata in data 16/7/09. Su indicazione dell'Avvocatura dello Stato si è chiesto alla Curatela con nota prot. A.P. n. 504 del 21.01.11, inviata per conoscenza pure all'Avvocatura, sia il pagamento del credito prededucibile che le determinazioni che la stessa Curatela intende assumere per la definizione del contesto.	In data 20.10.09 con nota prot. A.P. n. 9719 è stato risollecitato al Curatore la corresponsione in prededuzione, dando mandato contestualmente all'Avvocatura di procedere nei confronti della Curatela in caso di mancato riscontro. Con successiva nota del 24.11.2009 si è precisato, al Distrettuale Ufficio e alla Curatela l'effettivo totale della somma dovuta da versare in prededuzione ossia 872.169,15 (totale aggiornato) meno il credito annotato al passivo fallimentare (559.017,48 euro).
Cannistrà Angela	A	dal 2003 al 2007	2.862,47	Area sgomberata.	Inviata in data 14/4/09 la nota prot. A.P. n. 3741 contenenti dati richiesti dall'Avvocatura e finalizzati al recupero del credito. Il Distrettuale ufficio con nota prot. A.P. n. 607 del 26.01.2010 ha comunicato che è stato proposto giudizio civile nei confronti della debitrice. Si è proceduto a formulare nelle more richiesta di escussione polizza fideiussoria. Essendo pendente il giudizio la Milano Assicurazioni con nota prot. A.P. n. 4371 ha risposto che sarebbe opportuno aspettare la decisione del giudice.
SA.VE.NA. Cantiere Navale S.r.l.	S - A	2005	157.655,88	Società Fallita	Si rinvia alla parte dedicata a questa voce
Eurobunker S.p.A.	S - A	2001, 2002, 2005, 2006	580.730,20		Si rinvia alla parte dedicata a questa voce
Elios Petroli S.r.l.	S	dal 2008	Inviata richiesta di pagamento indennizzi di euro 7.024,89 per il 2008, Per il 2009 euro 7.411,26.	Emessa ingiunzione di sgombero n. 4 del 20.10.2008. Risultano effettuati pagamenti parziali. Area recuperata nel 2010.	Ricorso al Tar Sicilia - Sez. Staccata di Catania notificato in data 13.3.08 avente ad oggetto il provvedimento di diniego prot. n. 1085 del 31.1.08 della A.P. di Messina con il quale è stata respinta l'istanza di proroga momentanea della concessione demaniale n. 17/04 relativa all'area demaniale marittima sita in Milazzo via XX Luglio, assentita per ivi mantenere ed esercitare un impianto di distribuzione carburante. Emesso nuovo provvedimento motivato di rigetto da parte dell'A.P. (delibera n. 52 del 5.5.08 del Presidente).Emessa

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

					ingiunzione di sgombero n. 4 nel mese di ottobre 2008 impugnata con motivi aggiunti e domanda di sospensione che è stata provvisoriamente accolta.
Kwait Petroleum Italia S.p.A	S	dal 2006 al 2009 (area rilasciata)	Inviata richiesta di pagamento indennizzi di euro 12.019,60 per il 2008. Per il 2009 euro 6.288,23 fino al mese di giugno (periodo del rilascio dell'area).	Area recuperata. Emessa ingiunzione di sgombero n. 3 del 20.10.2008	Ricorso al Tar Sicilia - Sez. Staccata di Catania notificato in data 22.12.07, avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Presidenziale n. 6/07 e della determina collegata, emessi dalla A.P. di Messina, con i quali è stato disposto il rigetto dell'istanza presentata dalla Kwait Petroleum, con cui la quale si chiedeva l'ottenimento del rinnovo della concessione per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti sito in Milazzo, via XX Luglio. Con ordinanza n. 190/08 il T.A.R. ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato che è stato ritenuto motivato non sufficientemente. Emesso nuovo provvedimento motivato di rigetto da parte dell'A.P. (delibera n. 51 del 5.5.08 del Presidente) impugnato con motivi aggiunti e con domanda di sospensione che è stata rigettata. Provvedimento di rigetto impugnato al C.G.A.
Ente Autonomo Portuale Messina	A	dal 1995 al 2005	Al 12.10.2009 il credito totale dal 1995 al 2009 ammonta ad euro <u>1.546.680,8</u> .	Area occupata. In data 20.10.2009, con nota n. 9711 si è chiesto alla Presidenza della Regione Siciliana di notificare l'Autorità Portuale di Messina in merito allo scioglimento dell'Ente Autonomo Portuale di Messina. Con nota del 29.10.2009 prot. A.P. n. 10068 la Presidenza della Regione Siciliana ha comunicato che risulta già avviato l'iter di scioglimento dell'Ente debitore. La corrispondenza concernente lo scioglimento dell'Ente è stata debitamente trasmessa con nota del 30.10.09 all'Avvocatura Distrettuale, al fine dell'attuazione di quanto già richiesto con la nota del	Con nota del 24.07.09 prot. A.P. n. 7346, l'Avvocatura di Messina ha comunicato che non ha ancora intrapreso l'azione giudiziale nei confronti dell'Ente Autonomo Portuale. Con nota del 31.08.09 prot. A.P. n. 8212 si è chiesto all'Avvocatura di procedere, con la massima urgenza, al recupero del credito maturato e maturando, oltre danni spese ed interessi, rivalutazione monetaria ed onorari di causa, anche

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				<p>31.08.09 n. 8212. Chieste ulteriori notizie alla Presidenza della Regione con nota prot. A.P. n.484 del 20.01.2010. Con sentenza n. 91/10, il C.G.A. ha ribaltato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito alla titolarità delle aree.</p> <p>Presentato ricorso per revocazione. <u>Con sentenza n. 195/11 il C.G.A. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.</u></p> <p><u>Innanzi al Tribunale Civile di Messina pende dal 2010 giudizio proposto dall'EAP di Messina avverso l'A.P. di Messina avente ad oggetto al titolarità delle aree. L'A.P. è difeso all'Avvocatura (CT 2427/10). Nel mese dicembre 2011 risulta in fase di CTU.</u></p>	<p>avvalendosi di qualsiasi strumento straordinario previsto dalla Legge tra quelli più celeri a tutela del creditore, nonché ogni eventuale procedura intesa alla garanzia e conservazione del credito, non esclusa ogni eventuale esiziale iniziativa in ordine alla sopravvivenza giuridica dell'Ente.</p>
Provincia Regionale di Messina	T	2006/2009	2.501,99 Importo iniziale	In corso di pagamento...	<p>Da saldare € 531,20, ossia la determina n. 127 del 2006 che si riferisce a manifestazione come asserito da controparte non effettuata. Chieste notizie all'Area Demanio con nota prot. int. n. 861 del 26.11.09 e successivamente per le vie brevi anche nel corso del 2011.</p>
Garibaldi Società Cooperativa	A	2005, 2006, 2007, 2008	287.498,40		<p>Si rinvia alla parte dedicata a questa voce.</p>
La Malfa Giuseppe	S - A	2005, 2006, 2007	67.396,43 al 31.12.2008.	<p>Convenuto piano di rientro. Consta che la Ditta abbia pagato buona parte del debito.</p> <p>Area occupata.</p> <p>Emessa la comunicazione di avvio di procedimento di sgombero il 18.12.08, prot. A.P. n. 12464, a firma del Segretario Generale, del Dirigente Area Demanio e Responsabile dell'Ufficio Legale.</p>	<p>Contenzioso pendente:</p> <p>Oggetto: determinazione canone per il rinnovo quadriennale di concessione demaniale. Ricorso depositato il 17.09.04 innanzi al TAR Catania. Valore indeterminabile.</p> <p>L'Avvocatura Distrettuale con nota prot. A.P. n. 11.617 del 29.10.07 ha comunicato che il ricorso in oggetto è pendente e che l'istanza di sospensione è stata rigettata, giusta ordinanza n. 1534/04 del 30.9.04. E' stato notificato in data 14.11.07 un</p>

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

					ulteriore ricorso per motivi aggiunti con nuova istanza cautelare respinta con ordinanza n. 58/08. Il Tar Catania con sentenza n. 2204/09 ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso ed in parte improcedibile.; altresì in parte ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Sentenza impugnata innanzi al C.G.A. Il C.G.A.R.S. con sentenza del 26.10.011 n. 682/11 ha rigettato il ricorso in appello (NRG 1263/10)
Essegi Petroli S.r.l.	A	2002, 2004, 2005	17.786,02	Domanda di ammissione al passivo presentata nel 2005 per euro 17.786.02. Ammessi al passivo ed annotazione del credito effettuata.	
De Salvo Giuseppe	A	2002	7.942,37	Area recuperata nel 1999 come da nota Capitaneria di Porto di Messina prot. A.P. n.2560.	Giudizio innanzi Tribunale. Decisa con sentenza favorevole n. 192 del 27.10.2010. Debito rateizzato. Consta che si sta pagando il debito statuito in sentenza.
Mondello Letterio (credito anni 1995-1998)	A	2002	6.348,35	Area recuperata. Inviata con nota A.P. n. 3742 del 14.04.09 documentazione integrativa all'Avvocatura, ai fini del recupero del credito.. Chieste in data 28.01.2010 notizie in merito al recupero. Giudizio instaurato. Chieste notizie al Distrettuale ufficio nel mese di febbraio 2012.	L'Avvocatura di Messina in data 2.2.2010 ha comunicato che la causa verrà chiamata all'udienza del 13.04.2010. in data 25.01.2011 l'avvocatura ha comunicato ulteriore udienza fissata per il 13.04.11.
Squadrito Natale (credito anni 1995-2002)	A	2002	12.894,85	Area recuperata.Inviata pratica all'Avvocatura per il recupero del credito con nota prot. A.P. n. 12181 del 9.12.08. Chieste notizie, in merito al recupero, al Distrettuale Ufficio nel mese di febbraio 2012.	Chieste notizie al Distrettuale Ufficio il 29.05.2009 e successivamente in data 18.01.2010 con nota prot. A.P. n. 366. Individuato indirizzo esatto del debitore nel mese di aprile 2011 e comunicato all'Avvocatura.
Buccafusca Ignazio(credito anni 1989-2002)	A	2003	12.882,10	Emesse ingiunzioni di sgombero n. 2 e n. 3 nel 2003. Area occupata dal deposito legname di mq. 50 recuperata.	Chieste notizie al Distrettuale Ufficio in merito al recupero del credito in

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

				Inviata note di sollecito, prot. A.P. n. 1349 e n. 1350 del 2008. Si è chiesto all'Avvocatura di procedere al recupero del credito nel mese di dicembre 2008. Chieste notizie all'Avvocatura il 29.05.09. Essa con nota del 23.06.09 ha chiesto, al fine di promuovere azione civile risarcitoria, l'esito del procedimento penale celebrato innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., nel quale il Sig. Buccafusca era imputato dei reati di cui all'art. 1161 e 55 C.N. Trasmessa nota il 31.08.09, prot. A.P. n. 8254, all'Avvocatura con allegata copia dell'attestazione del Tribunale di Barcellona P.G. di assoluzione nei confronti del Sig. Buccafusca per non aver commesso il fatto. Trasmessa nota il 31.08.09, prot. A.P. n. 8254, all'Avvocatura con allegata copia dell'attestazione del Tribunale di Barcellona P.G. di assoluzione nei confronti del Sig. Buccafusca per non aver commesso il fatto.	data 28.01.2010 con nota prot. A.P. n. 738. Chieste notizie in merito al recupero forzoso nel mese di settembre 2010 e nel mese di giugno 2011. Inviata richiesta copia della citata sentenza di assoluzione. Con nota 7271 del 20.09.11 l'Avvocatura ha precisato che in forza della sentenza una particella bisognerebbe agire nei confronti della Sig.ra Buccafusca Giovanna quale utilizzatrice effettiva dell'area (chieste notizie e documenti al Demanio) e per altra particella copia delle raccomandate di diffida (anche quella del 2003 chiesta al Demanio)
Impollonia Mario (credito anni 2000-2005)	A	2004, 2005	8.447,12	Emessa ingiunzione n. 4 del 2005. Area recuperata. Scritto all'Avvocatura con nota prot. 12122 del 5.12.08 per il recupero del credito. Successivamente, inviate note integrative n.104 e 726 del 2009. Area recuperata. Chiesto all'Avvocatura nel mese di febbraio 2012 notizie in merito al recupero del credito.	Con nota del 10.09.09, prot. A.P. n. 8554, si è chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina notizie circa lo stato della pratica. Inviata al Distrettuale Ufficio richiesta documentazione integrativa il 3.11.09. Chieste notizie in merito al recupero in data 28.01.2010 e nel mese di gennaio 2011, prot. A.P. n. 167. L'Avvocatura con nota prot. A.P. n. 606 del 25.01.11 ha risposto che l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova è fissata per il 20.4.11.
Morello Salvatore	S - A	2006, 2007	1.082,34	Area recuperata Scritto all'Avvocatura di Reggio Calabria per recupero coattivo (nota prot. A.P. n. 4599 del 8.5.09). Chieste notizie in merito all'avvio delle procedure per il recupero forzoso con nota prot. A.P. n. 303 del 14.01.2010. L'Avvocatura di Reggio Calabria ha comunicato con nota prot. A.P. n. 609 del 26.01.09 che è stato ottenuto decreto ingiuntivo presso il giudice di Pace di Villa San Giovanni, ritualmente notificato al debitore e non opposto. Chieste ulteriori notizie nel mese di settembre 2010. Con nota del 10.11.2010,	L'Avvocatura ha comunicato l'invito formulato al sig. Morello di pagare giusto decreto ingiuntivo 54/09, altrimenti si procederà al recupero coatto con aggravio di spese a suo carico. <u>Chieste notizie sul recupero forzoso del credito in data 30.06.11, prot. n. 5430.</u>
Di Leo Concetta	A	2002, 2005	43.347,58	Area recuperata.	Trasmessa nel mese di febbraio 2011 all'Avvocatura la scheda anagrafica

				<p>Richiesta per recupero giudiziale del credito inviata il 16.01.09 all'Avvocatura con nota prot. A. P.n. 410. Scritto alla Polizia municipale per avere l'indirizzo esatto. Comunicato in data 29.05.09 all'Avvocatura che la debitrice da accertamenti fatti dalla polizia municipale non risiede più a Messina. Si è chiesto in data 28.05.2010 al Comune di Messina - Ufficio Anagrafe di voler indicare l'attuale residenza ove si è trasferita la debitrice. Richiesta inevasa e riformulata nel mese di dicembre 2010 per consentire all'Avvocatura la notifica dell'atto di citazione.</p>	<p>della debitrice pervenuta dal Comune.</p> <p>Chieste notizie all'Avvocatura nel mese di febbraio 2012. Su indicazione dell'Avvocatura nel mese di febbraio 2012 inviato altro atto di diffida al nuovo indirizzo della debitrice indicato dal Distrettuale Ufficio, al fine di consentire la proposizione di nuova azione giudiziale. Il detto atto di diffida è stato notificato alla debitrice nel mese di marzo 2012 e trasmesso all'Avvocatura per proporre azione giudiziale.</p>
Cantieri Navali Savona S.r.l.			1.082,34	Vedi SA.VE.NA.	

SA.VE.NA

Società SA.VE.NA fallita; l'A.P. aveva chiesto ritualmente di insinuarsi nel passivo. È pervenuta, poi, la nota prot. A.P. n.1377 del 9.2.09 del Curatore Fallimentare, ove si è comunicato il rigetto dell'istanza. Con nota prot. A.P. n. 1771 del 17.2.09, si è data comunicazione di ciò all'Avvocatura Distrettuale, chiedendo sue autorevoli indicazioni e sollecitando l'opportunità di procedere, in presenza dei necessari estremi, nei confronti della Società non fallita, ossia la Cantieri Navali Savena srl. L'Ufficio Legale, come concordato per le vie brevi con il Distrettuale Ufficio, ha presentato, a soli fini tuzioristici, in data 25.02.09 al Sig. Giudice Delegato le Osservazioni in merito al rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, le quali sono state respinte.

L'A.P. gode in atto, per l'intero credito complessivamente imputato dall'Ufficio Legale interno e dall'Avvocatura, in solido, tanto all'una quanto all'altra Società, di Decreto Ingiuntivo n. 949/09 del 27.04.09 nei confronti della Cantieri Navali Savena srl, munito di provvisoria esecutività.

In data 20.7.09 con nota prot. A.P. n. 7195 all'Avvocatura Distrettuale di Messina sono stati trasmessi copia degli atti determinativi relativi ai periodi 2006-2009 al fine del recupero coattivo delle somme relative, precisando che gli importi si sommano a quelli già esposti nel sopracitato atto monitorio (D.I. n° 949/09).

Il Distrettuale Ufficio ha comunicato in data 4.08.09 che la Cantieri Navali Savena ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, trasmettendo copia dell'atto di opposizione, che fissa l'udienza al 4.01.2010. Con nota del 20.08.2009, prot. A.P. n. 8044, si è invitata l'Avvocatura a rilevare l'infondatezza delle avverse doglianze, a ribadire in toto le legittime pretese dell'Amministrazione, e ad insistere fermamente nelle richieste erariali. Inoltre, si è invitato il Distrettuale Ufficio, nella stessa nota, alla luce della posizione debitoria di controparte e

dell'estrema e multiforme antigiuridicità del comportamento di essa, ad avvalersi, a salvaguardia dei superiori interessi rappresentati, di qualsiasi ulteriore strumento accordato dalla legge a garanzia/conservazione del credito, non esclusa ogni ulteriore, esiziale e consentita iniziativa – ove ne ricorrano le condizioni normative e si ravvisi l'opportunità – in ordine alla sopravvivenza giuridico – economica del soggetto debitore. Con nota del 1.2.2010 l'Avvocatura di Messina ha comunicato che - nel prendere atto dell'ordinanza comunicata il 18.01.2010, con cui il Tribunale di Messina ha sospeso la provvisoria esecuzione del D.I. n. 949/2009, in forza del quale era stata iniziata l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice – non darà ulteriore seguito alla procedura esecutiva lasciando estinguere l'efficacia del pignoramento già effettuato. Con nota del 16.02.2010, prot. A.P. n. 1297 si è chiesto al Distrettuale Ufficio, di far conoscere con la consentita urgenza se l'Ente, in esito all'abbandono della procedura esecutiva debba procedere, nelle forme di rito a cancellare il relativo credito erariale dal proprio bilancio.

E' giunta risposta da parte dell'Avvocatura con nota prot. A.p. n. 1625 del 25.02.2010, ove si precisa che il provvedimento di sospensione del giudice non incide sulla sussistenza del credito ma ne rinvia la possibilità di soddisfacimento all'esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Con nota del 17.11.2010, prot. A.P. n. 9218 del 25.11.2010, l'Avvocatura ha comunicato che la causa in oggetto sarà chiamata all'udienza del 6.5.2011 per la precisazione delle conclusioni. Appresa nel mese di gennaio 2011 la notizia del fallimento della Cantieri Navali Savena Srl. Presentata nel mese di febbraio 2011 domanda di ammissione al passivo. Con nota del 7.06.2011 l'Avvocatura ha comunicato che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stato interrotto a seguito del fallimento della Società.

Con successiva nota del 30.11.011, il Distrettuale ufficio ha comunicato che il giudizio di opposizione non è stato riassunto e, pertanto, deve ritenersi estinto con conseguente definitività del decreto ingiuntivo.

Nel mese di gennaio 2012 il Curatore, con nota prot. A.P. n. 827 del 27.01.12, ha anticipato le "conclusioni" di rigetto della domanda di ammissione al passivo. Formulate dal Servizio Legale al Curatore e al Giudice Delegato con nota del 2.2.12 osservazioni contenstative alle "conclusioni" formulate dal Curatore medesimo.

La Curatela Fallimentare nel mese di luglio 2011 si è costituita nel giudizio al Tar in cui si è impugnata l'ingiunzione n.8 del 2008.

Recupero area: Emessa nei confronti della Cantieri Navali srl l'ingiunzione di sgombero n. 8 del 3.11.08, innanzi al Tar Catania con ricorso n. 290/09. Il Giudice Amministrativo ha rigettato con Ordinanza N. 247/09 del mese di febbraio 2009 la domanda di sospensiva presentata. L'A.P. ha inviato alla Capitaneria di Porto di Messina la nota prot. A.P. n. 12399, datata 17.12.08, al fine di accertare se l'emessa ingiunzione di sgombero sia stata ottemperata, ed in caso contrario porre in essere ogni attività funzionale al sequestro dell'area, informandone l'Amministrazione. Sollecitato sequestro alla CP con nota prot. A.P. n. 5219 del 22.05.09.

Impugnata da Savena l'Ordinanza n. 247/09 innanzi al CGA, che ha rigettato l'appello con Ordinanza n. 751/09 del 26.06.09. Ulteriore ordinanza n. 1061/2011 del Tar, datata 7.9.011, ha respinto l'istanza di sospensione.

Chiesto con nota prot. n. 6861 del 9.7.2009 al Comando Polizia Municipale – Reparto Polizia Ambientale di porre in essere ogni attività funzionale al sequestro/rilascio dell'area ed ogni ulteriore adempimento di competenza. Chiesto all'Autorità Marittima di Messina nel mese di gennaio 2010, con nota prot. A.P. n. 302, se la Società abbia dato ottemperanza all'atto ablativo.

Eurobunker S.p.a.

Recupero area. Il procedimento giurisdizionale N.R.G. 2034/05 innanzi al TAR Catania per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione di area demaniale e dell'atto di intimazione di pagamento è stato deciso in primo grado con sentenza n. 317/08 del 20.02.08, che ha rigettato in parte il ricorso (per la parte in cui impugna il diniego di concessione) ed in parte lo ha dichiarato inammissibile (per la parte in cui impugna l'intimazione di pagamento di somme). La sentenza è stata appellata dalla Eurobunker Spa innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel mese di marzo 2009. Conferito, in deroga alla difesa erariale, per successo e continuità della difesa, mandato ad agire per resistere in giudizio al Prof. Avv. Tigano con Delibera Presidenziale n. 14 del 17.03.2009. Sollecitato il sequestro dell'area alla Capitaneria il 22.05.09.

Chiesto con nota prot. n. 7115 del 17.7.2009 al Comando Polizia Municipale – Reparto Polizia

Ambientale di porre in essere ogni attività funzionale al sequestro/rilascio dell'area ed ogni ulteriore adempimento di competenza. Con nota del 27.07.2009, prot. A.P. n. 7386, è stato intimato alla Società occupante di rimettere in pristino l'area occupata entro trenta giorni, con avvertenza che "sono state avviate le procedure finalizzate alla eventuale rimessione in pristino del sito d'ufficio in danno della Eurobunker Spa e che in caso di mancanza di positivo riscontro si procederà allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica, con contestuale messa in sicurezza delle aree in vista della loro successiva bonifica, e con ogni responsabilità ad esclusivo carico e ad ogni titolo della Occupante, in relazione a qualsiasi possibile danno ambientale, nonché in ordine a tutti i costi da sostenersi". Con nota n. 8207 del 28.08.09, il Responsabile dell'Ufficio Legale ha chiesto alla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Industria e delle Miniere la revoca dell'autorizzazione in possesso di Eurobunker per l'esercizio di impianto di lavorazione e deposito di oli minerali. Sentenza di primo grado riformata in parte dal CGA con sentenza n. 1213/09 dichiarando illegittimo il provvedimento di diniego impugnato. Chiesto all'Avv. Tigano con nota prot. A.P. n. 1465 del 23.02.2010 parere circa l'opportunità di proporre avverso la sentenza del CGA ricorso in cassazione o per revocazione. Sollecitata la risposta del professionista in data 22.04.2010. Chiesto, altresì, al Ministero delle infrastrutture di valutare l'opportunità di proporre avverso la sentenza del CGA ricorso in cassazione per difetto di giurisdizione con nota prot. A.P. n. 2633 del 31.03.2010. Il Ministero Vigilante ha dichiarato la propria estraneità al contenzioso in oggetto.

Recupero credito.

I canoni per l'occupazione dell'area sono stati puntualmente richiesti alla Ditta con le note sotto elencate rispettivamente con n. prot. A.P. e data, oltre numerosi atti determinativi:

1432 del 2.6.1997, 744 del 28.2.2000, 1412 del 6.3.00, 4832 del 27.9.00, 5093 del 15.10.01, 7994 del 26.7.06, 1417 del 9.2.08, 7197 del 10.7.08.

Il procedimento giurisdizionale N.R.G. 1622/98 innanzi al Tribunale Civile di Messina, scaturito da opposizione ad ingiunzione di pagamento n° 1/98 per la somma di Lire 182.239.700 per canoni anni 1995, 96 e 97, si è concluso in 1° grado con Sentenza della II Sez. Civ. che respinge l'opposizione di Eurobunker il 6.5.08 (n. 891/08). Dato mandato all'Avv. Tigano per il recupero delle somme liquidate in sentenza a favore dell'Ente. Recentemente appellata detta Sentenza, si è proceduto tempestivamente a costituire l'Ente in giudizio.

Con note prot. A.P. n. 11775 del 21.11.05, 11460 del 6.11.06, 10877 del 11.10.07, 9135 del 5.9.08,

10423 del 17.10.08, è stata sollecitata L'Avvocatura a procedere al recupero giudiziale del credito. Con note del 11.10.07, prot. A.P. n. 10880, e del 8.05.09 prot. A.P. n. 4601 sono state chieste notizie, ad ogni buon fine, anche all'Avv. Tigano in merito al recupero coattivo del credito.

L'Area Demanio con determina del 21.07.09, prot A.P. n. 7196, ha chiesto l'importo di Euro 164.879,94 per l'anno 2009. Con nota del 22.07.09 prot. A.P. n. 7251, inviata pure per conoscenza all'Avv. Tigano, è stata trasmessa all'Avvocatura di Messina la determina 2009 unitamente all'estratto conto debitore invitando al recupero dell'intero credito ammontante, alla data, ad euro 1.054.292,63.

Nella medesima nota si è evidenziata la rilevante entità della posizione debitoria, l'estrema antigiridicità del comportamento di Eurobunker, invitando l'Avvocatura a procedere con la massima tempestività al recupero giudiziale della somma indicata mezzo atto monitorio e/o avvalendosi di qualsiasi strumento ordinario e/o straordinario consentito dalla legge tra quelli più celeri ed efficaci posti a tutela del Creditore, nonché ogni eventuale procedura intesa alla garanzia/conservazione del credito, non esclusa la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di adire le procedure concorsuali nei confronti della società debitrice.

In data 31.08.2009, con nota prot. A.P. n. 8210 si è inviata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina relazione aggiornata sulla vicenda Eurobunker, evidenziando l'esito favorevole in primo grado del contenzioso sui canoni (Sentenza 891/08 del Tribunale Civile di Messina, citata).

In attesa che sia definitivamente chiarito in sede giurisdizionale il criterio di determinazione del canone, sono state puntualmente recapitate e sollecitate negli anni alla Ditta le richieste di pagamento in misura intera. Si è altresì proceduto a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica.

Giudizi pendenti.

Area demaniale marittima di mq. oltre 19.000 in zona falcata nel porto di Messina adibita dal 1918 a deposito costiero prodotti petroliferi.

Il contenzioso versa nella situazione appresso specificata:

1. il procedimento giurisdizionale N.R.G. 2034/05 innanzi al TAR Catania per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione di area demaniale e dell'atto di intimazione di pagamento; è stato deciso in primo grado con sentenza n. 317/08 del 20.02.08 che ha rigettato in parte il ricorso (per la parte in cui impugna il diniego di concessione) ed in parte lo ha

dichiarato inammissibile (per la parte in cui impugna l'intimazione di pagamento di somme) La sentenza è stata appellata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel mese di marzo 2009. Conferito mandato al Prof. Tigano con Delibera Presidenziale n. 14 del 17.03.2009. Sentenza di primo grado riformata in parte dal CGA con sentenza n. 1213/09 dichiarando illegittimo il provvedimento di diniego impugnato. Chiesto all'Avv. Tigano con nota prot. A.P. n. 1465 del 23.02.2010 parere circa l'opportunità di proporre avverso la sentenza del CGA ricorso in cassazione o per revocazione. Sollecitata la risposta del professionista in data 22.04.2010. Chiesto, altresì, al Ministero delle infrastrutture di valutare l'opportunità di proporre avverso la sentenza del CGA ricorso in cassazione per difetto di giurisdizione con nota prot. A.P. n. 2633 del 31.03.2010. Il Ministero Vigilante ha dichiarato la propria estraneità al contenzioso in oggetto.

2. il procedimento giurisdizionale N.R.G. 1622/98 innanzi al Tribunale Civile di Messina, scaturito da opposizione ad ingiunzione di pagamento n° 1/98 per la somma di Lire 182.239.700 per canoni anni 1995, 96 e 97; stato: opposizione respinta il 6.5.08. Dato mandato all'Avv. Tigano di recupero delle somme liquidate in sentenza a favore dell'Ente.

Con sentenza del 6.5.08 (sent. 891/08) il Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile – ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione condannando la Società opponente alle spese legali. Sentenza appellata. Conferito mandato al Prof. Tigano con Delibera Presidenziale n. 96 del 1.09.09.

3. il procedimento giurisdizionale innanzi al TAR Catania a seguito di ricorso depositato da Eurobunker il 14.07.08 avverso la Delibera del Comitato portuale del 27.03.08 n. 4 inerente l'adozione del PRP, senza richiesta di sospensiva; chieste da Servizio Legale all'Area tecnica le opportune considerazioni a mezzo prot. int. 1106 del 23.07.08, il ricorso è stato poi istruito dal citato servizio a mezzo nota prot. A.p. n. 9404 A.P. del 15.09.08; in attesa di discussione;

4. il procedimento giurisdizionale innanzi al TAR Catania a seguito di ricorso depositato da Eurobunker nel mese di novembre 2009 ed avente ad oggetto l'annullamento dell'atto del 27.07.2009 prot. n. 7386 dell'Autorità Portuale di Messina (intimazione ex art. 54 C.n. di rimessione in pristino), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale. Difesa affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

5. il procedimento giurisdizionale innanzi al TAR Catania a seguito di ricorso notificato da Eurobunker nel mese di aprile 2010 da Eurobunker ed avente ad oggetto il risarcimento danni da atti amm.vi illegittimi in esito alla Sentenza CGARS 1213/09 (che ha annullato il ~~diritto~~

rinnovo di concessione e l'ingiunzione di sgombero 14/05), provvisoriamente quantificati in euro 50 milioni. Difesa affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

Garibaldi Soc. Coop.

Recupero del credito. Inviata pratica all'Avvocatura il 28.07.08 con nota prot. A.P. n. 8020 per il recupero coattivo dei canoni concessori di area demaniale marittima. Inviata, sempre dall'Ufficio Legale, con nota del 12.09.2008 prot. n. 9336, documentazione integrativa richiesta dall'Avvocatura. Richieste notizie all'Avvocatura Distrettuale il 29.05.09.

In data 19.6.09, il competente Commissario ha comunicato che la Ditta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, trasmettendo all'A.P. copia dell'avviso di decretata liquidazione c.a., con allegato avviso ai creditori. In data 25.6.09, si è dato mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina di procedere nei confronti della Gestione commissariale per il recupero di Legge, trasmettendo quanto a cura di Essa pervenuto.

Con nota del 3.7.2009, assunta al prot. A.P. n. 6672, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina ha comunicato di proporre domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della Società dell'importo di euro 287.498,40, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di messa in mora al soddisfo, nonché spese e compensi di procedura. Nella medesima nota, il Distrettuale Ufficio ha precisato che il decreto monitorio, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 18.03.09, non è stato opposto nel termine di Legge, per cui lo stesso è da ritenersi ormai definitivo.

Con nota del 3.08.09 prot. A.P. n. 7612, si è trasmessa al Distrettuale Ufficio la documentazione trasmessa dall'Avv. Molina per conto della Cooperativa (in quanto recante l'indicazione di attrezzature pignorabili), eventualmente utile per qualsiasi finalità riconnessa alla domanda di ammissione al passivo proposta o proponenda. Con nota del 8.09.09, prot., A.P. n. 8531 del 9.09.09 l'Avvocatura ha comunicato di avere proposto domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della Cooperativa, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di messa in mora al soddisfo, nonché le spese e compensi di procedura.

Ammessi allo stato passivo come chirografario il 25.11.2009. Chieste notizie sulla ripartizione nel mese di settembre 2011.

Recupero dell'area.

Prima della messa in stato di liquidazione coatta:

Emessa ingiunzione di sgombero n. 2 del 14.07.2009 in persona del Commissario Liquidatore. L'Avv. Molina, con nota assunta al prot. A.P. n.7529, ha presentato all'Ente istanza diretta all'annullamento dell'ingiunzione n.2 del 14.07.09 emessa nei confronti della cooperativa Garibaldi. Con nota del 4.08.09, prot. A.P. n. 7666, l'Ente ha risposto all'Avv. Molina precisando di non ravvisare alcun elemento che renda suscettibile di accoglimento l'istanza presentata. Avverso la prefata ingiunzione, è stato proposto da parte del Commissario liquidatore ricorso innanzi al TAR di Catania, nel cui giudizio l'Ente si è costituito tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla quale l'Ufficio Legale dell'Ente ha trasmesso, con nota del 1.09.09 – prot. n. 8257 - apposita memoria insieme alla necessaria documentazione. Con nota del 17.09.09, l'Avvocatura di Catania ha comunicato il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Con note del 23.09.09 n. 8992, 8993 e 8994 si è chiesto, rispettivamente alla Capitaneria di Porto di Messina, al Comando dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale (Reparto Polizia Ambientale) di porre in essere ogni attività funzionale diretta allo sgombero dell'area occupata e/o al sequestro della stessa. Chiesto, nel mese di gennaio 2010, con nota prot. A.P. n. 300 e 301, alla Capitaneria di Porto e al Reparto di Polizia Ambientale di accertare se la Società abbia dato ottemperanza all'atto ablativo.

Dopo la messa in stato di liquidazione, il Commissario liquidatore ha manifestato la disponibilità più volte alla riconsegna delle aree (si veda nota prot. A.P. n. 7825 del 13.10.2011). In attesa del recupero dell'area. Gli uffici si sono attivati.



Affari Legali Gare e Contratti

Il Dirigente

Angelo Corrado Savasta


Area Demanio e Autorizzazioni

Relazione allegata al Rendiconto Generale 2011

Certificazione Residui Attivi

Con riferimento all'elenco dei residui attivi per capitolo ricevuto dall'Area Amministrativa di questa Autorità Portuale, relativamente al periodo 1995-2011, ad esclusione di tutte le posizioni in contenzioso di competenza di altra Area, si certifica con la presente l'esattezza ad oggi dei singoli importi relativi ai canoni demaniali marittimi ad eccezione fatta per quelli sotto indicati (giuste proposte di delibere di variazione di bilancio):

- Ditta Automodel Club di Messina;
- Ditta Elios Petroli S.r.l ;
- Ditta Enel S.p.A;
- Consorzio ASI della Provincia di Messina.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maurizia Longo)


Attestazione Riaccertamento dei residui passivi anni pregressi

Si attesta che le economie di spesa riscontrate corrispondono all'ammontare complessivo di euro 1.773.062 per le quali si è predisposta apposita proposta di delibera di riaccertamento dei residui passivi del bilancio di previsione 2011 e si riferiscono a quanto segue.


Con DM prot. n. 357 del 13/10/2011 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto la revoca di finanziamenti alle Autorità portuali. Per l'Ente di Messina la revoca di cui al sopra richiamato DM ha riguardato l'assegnazione della somma di euro 1.084.559 da destinare alle sedi di Autorità portuali ex legge 388/1999, a cui però, come accertato nel provvedimento dal Ministero competente, non ha mai fatto seguito l'accreditamento in favore dell'Ente. In ragione del DM n. 357/2011 si è necessario eliminare con apposita delibera di riaccertamento dei residui passivi dal capitolo U211/10 Res. del bilancio di previsione 2011 la somma di euro 1.029.109 residua di quella impegnata con delibera Comitato portuale n. 18 il 24/07/2002. La variazione non comporta alcuna modifica sostanziale dell'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2011 in quanto pari variazione in diminuzione ha riguardato come sopra indicato anche il fronte dei residui attivi riferiti al bilancio di previsione 2011.

Infine le altre economie di spesa riferite al completamento di opere, servizi e forniture per l'ammontare complessivo di euro 743.955 sempre in conto residui passivi del bilancio di previsione 2011 così ripartite:

euro 116 capitolo U113/30 Res.;
euro 28.907 capitolo U113/50 Res.;
euro 1.590 capitolo U113/100 Res.;
euro 1.065 capitolo U113/150 Res.;
euro 14.711 capitolo U121/10 Res.;
euro 43.246 capitolo U121/20 Res.;
euro 2.000 capitolo U121/40 Res.;
euro 651.794 capitolo U211/10 Res.;
euro 526 capitolo U211/20 Res.;

18/04/2011

Area Amministrazione
Dott. E. Gentile



Area Tecnica
Ing. F. Di Sarcina

